# REGOLAMENTO (CEE) N. 3197/73 DELLA COMMISSIONE

## del 23 novembre 1973

## che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2737/73 prevede all'articolo 2 la possibilità di fissare un prelievo all'esportazione particolare per mezzo di una procedura di gara vertente su una quantità determinata ;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di tale procedura di gara ;

considerando che, per assicurare un trattamento uguale a tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a dei principi uniformi ; che, a tale scopo, la pubblicazione della decisione d'indizione della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è accompagnata da un bando di gara ;

considerando che la fissazione di un prelievo all'esportazione a mezzo gara deve permettere una migliore gestione del mercato ; che al fine di raggiungere tale scopo è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per il loro apprezzamento e siano accompagnate da certi impegni formali ;

considerando che è opportuno fissare un prelievo minimo all'esportazione ; che tale metodo conduce ad attribuire tutte le quantità relative a tale fissazione ;

considerando che si possono avere delle situazioni di mercato in cui gli aspetti economici delle esportazioni previste conducano, anziché a fissare un prelievo minimo all'esportazione, a non dare seguito alla gara ;

considerando che una cauzione di gara deve garantire che le quantità vengano esportate utilizzando il titolo rilasciato nell'ambito della gara ; che tale obbligo può essere soddisfatto solo se l'offerta presentata è mantenuta ; che ne risulta la perdita della cauzione nel caso in cui l'offerta venga ritirata ;

considerando che è opportuno prevedere le modalità secondo le quali i risultati della gara saranno comunicati ai concorrenti nonché quelle riguardanti il rilascio del titolo necessario per l'esportazione delle quantità aggiudicate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### *Articolo 1*

1. L'indizione della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Con tale decisione vengono definite le condizioni da rispettare in sede di gara. Tali condizioni devono garantire l'uguaglianza di partecipazione per tutte le persone stabilite nella Comunità. Esse possono prevedere in particolare, a titolo eccezionale, una durata speciale di validità del titolo di esportazione da rilasciare nell'ambito della gara.

2. L'indizione della gara è accompagnata da un bando di gara stabilito dalla Commissione. Tale bando comporta, in particolare, l'indicazione della quantità totale che può fare oggetto di fissazioni del prelievo minimo all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché le differenti date in cui le offerte possono essere depositate e gli uffici competenti degli Stati membri ai quali esse devono essere indirizzate. Fra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni. Inoltre, viene indicata la data limite per la presentazione delle offerte.

3. La decisione di cui al paragrafo 1 nonché il bando di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

### *Articolo 2*

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta, contro ricevuta, presso l'ufficio competente ovvero indirizzandola a detto ufficio con lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

2. Nell'offerta si devono indicare :

a) gli estremi della gara ;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

c) la natura e la quantità del prodotto da esportare ;

d) l'importo, per 100 chilogrammi, del prelievo all'esportazione proposto nella moneta dello Stato membro da cui dipende l'ufficio anzidetto.

3. Un'offerta è valida solo se :

a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte è stata addotta la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara ;

b) è accompagnata dall'impegno scritto di depositare, per le quantità aggiudicate, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione di cui all'articolo 6, una richiesta di titolo di esportazione corredata da una domanda di fissazione in anticipo di un prelievo all'esportazione uguale all'importo dell'offerta depositata.

4. L'offerta non presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere ritirata. Inoltre le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1373/70 non si applicano alla richiesta di titolo fatta ai sensi del paragrafo 3, lettera b).

*Articolo 3*

1. Le offerte presentate per una gara sono prese in considerazione solo se si sia provveduto alla costituzione di una cauzione.

L'importo di tale cauzione è uguale al 30 % dell'importo del prelievo all'esportazione oggetto dell'offerta depositata dal concorrente interessato.

Tuttavia, l'importo di tale cauzione non può essere inferiore a 0,60 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati da ogni Stato membro.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i criteri di cui al precedente capoverso.

*Articolo 4*

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri privatamente. Le persone ammesse allo spoglio devono mantenere il segreto.

2. Le offerte vengono comunicate, anonimamente, senza indugio alla Commissione.

*Articolo 5*

1. Sulla base delle offerte depositate la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione che tenga conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73 ovvero di non dar seguito alla gara.

2. Se è fissato un prelievo minimo all'esportazione, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta corrisponda al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore.

*Articolo 6*

L'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti i risultati della gara allorché sia intervenuta la decisione della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

*Articolo 7*

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 3 è svincolata solo per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova ch'essa è stata esportata utilizzando un titolo d'esportazione rilasciato in applicazione dell'articolo 8, o per l'offerta che non è stata presa in considerazione. Lo svincolo della cauzione avviene immediatamente.

2. In caso di forza maggiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1373/70.

*Articolo 8*

1. La decisione di aggiudicazione comporta, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il rilascio del titolo per le quantità per le quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1373/70, può essere previsto che i diritti derivanti dal titolo d'esportazione, rilasciato secondo il precedente paragrafo, non possono essere trasferiti.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI